



SCHEDA ATTUATIVA OSC

PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

1 – TIPOLOGIA OSC

TASSI FORFETTARI COSTI UNITARI SOMME FORFETTARIE

Note: La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

2 – TIPOLOGIA DI PROGETTI INTERESSATI

Tipologia di operazioni interessate dall'opzione di costo semplificata:

Operazione 31 - Compensazione di cui alla tabella 7 dell'allegato 2 del Reg. (UE) 2022/79.

Il sostegno, ai sensi dell'articolo 26 par. 2 lett. a) del Reg (UE) 1139/2021, può essere erogato agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o per i costi aggiuntivi.

3 – TIPOLOGIA DI BENEFICIARI INTERESSATI

I beneficiari interessati sono:

- le imprese di pesca
- le imprese di acquacoltura

4 – CATEGORIE DI COSTO COPERTE DALLE OSC

Indennizzo per i costi aggiuntivi a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ed ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare, trattasi di compensazione finanziaria erogata al beneficiario, per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Ucraina nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022.

5 – RISPETTO art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021 – Le diverse tipologie di OSC coprono diverse categorie di costo/sono utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione/coprono diverse fasi di un'operazione?

Non Applicabile

6 – TIPOLOGIA DI INDICATORI INDIVIDUATI

BASATI SUL PROCESSO BASATI SUL RISULTATO BASATI SUL COSTO

Note:

Trattasi di indennizzo riconosciuto per impresa sulla base dell'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in e uro della compensazione mensile da erogare agli operatori.

Le verifiche di gestione, effettuate ai sensi dell'articolo 74.2 del Reg. 1060/2021, mirano a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario e riguarderanno le realizzazioni/risultati ottenuti.

7 – METODOLOGIA DI SVILUPPO SCELTA

OFF THE SHELF COSTI ANALOGHI TAILOR MADE DRAFT BUDGET

La metodologia scelta è stata approvata dai Servizi della Commissione ed utilizzata nell'ambito del PO FEAMP 14-20 approvato con Decisione della Commissione C(2023) 6089 final del 5 settembre 2023 (Allegato XIII al PO FEAMP 14-20).

Considerato che i Programmi Operativi sono attuazione dei fondi Europei e pertanto parte integrante delle Politiche dell'Unione, tali tabelle di costi standard sono applicabili come costi analoghi ai sensi art. 53 par.3 lett. c) del Reg. 1060/2021.

8. –MOTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DEL OSC SCELTO

L'utilizzo delle OSC nell'ambito dell'operazione in questione rappresenta un presupposto fondamentale per garantire l'efficienza nei processi di amministrativi di gestione e controllo delle operazioni finanziate.

- Vantaggi per l'Autorità di Gestione:
 - riduzione dei costi di gestione e degli oneri amministrativi, con particolare riferimento ai costi legati alle verifiche dei rendiconti delle spese sostenute dai beneficiari;
 - accelerazione della spesa da certificare alla Commissione Europea;
 - facilitazione per il conseguimento dei target.
- Vantaggi per i beneficiari:
 - facilitazione all'accesso ai fondi Europei da parte delle imprese di minore entità in virtù della semplificazione del processo gestionale;
 - semplificazione delle modalità di rendicontazione delle spese con conseguente riduzione della documentazione giustificativa della spesa rendicontata;
 - abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione;
 - riduzione dei costi amministrativi legati alla gestione del progetto finanziato;
 - riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione delle tranche di contributo.

9 – FONTE DI DATI UTILIZZATI PER CALCOLARE LE OSC

La metodologia è riportata nell'Allegato XIII *“Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg.(UE) 2020/560 e 2022/1278”* al PO FEAMP 14-20.

In data 05/07/2023 il Comitato di Sorveglianza del FEAMP 2014-2020 ha approvato la proposta di modifica del Programma Operativo e dell'Allegato XIII *“Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett.h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg.(UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278”*.

La proposta di modifica con relativa nota metodologica è stata approvata dai Servizi della Commissione con Decisione di esecuzione della Commissione n.C(2023) 6089 final del 05/09/2023.

Note:

Vedasi allegato: Allegato XIII al PO FEAMP 14-20 - *“Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett.h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg.(UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278”*.

10 – METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA

Trattandosi di costi analoghi, non è stata messa a punto una specifica metodologia di calcolo.

E' stata verificata la corrispondenza tra l'operazione 31 – *“Compensazione”*, che attiva tale metodologia di calcolo, e la Misura 5.68 par. 3 - *“Favorire la commercializzazione e la trasformazione”* di cui all'art. 68 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 come modificato dal Reg. (UE) 2022/1278.

Dal confronto è emersa la corrispondenza delle operazioni prese in esame in particolare per quanto riguarda: i beneficiari (imprese di pesca e di acquacoltura), la tipologia di costo (indennizzo mensile), gli interventi ricompresi nel costo (compensazione per costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina).

La metodologia compensativa, relativa ad indennizzi per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Ucraina, nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022 poiché riferita ad uno stesso periodo di eleggibilità della spesa (24/02 al 31/12/2022) dovendo restare invariante nel passaggio tra la programmazione 2014-2020 e la programmazione 2021-2027, è stata mutuata da quella applicata nel FEAMP 14-20 e come riportata nell'Allegato XIII al PO FEAMP 14-20.

Per il calcolo della compensazione alle imprese di pesca, la metodologia restituisce il valore dell'indennizzo mensile (in euro), da erogare alle imprese di pesca, per ciascuna imbarcazione sulla base del numero di chilowatt e del sistema di pesca utilizzato (*costo unitario per kW di potenza, per sistema pesca utilizzato e per segmento di lunghezza*).

Il valore dell'indennizzo mensile è dato dalla relazione tra il coefficiente **K** (variabile in funzione della tipologia di peschereccio e cioè di classe di lunghezza, attrezzo principale utilizzato, giorni di attività in mare, consumi e potenza di esercizio) e la potenza in chilowatt (**kW**) dell'apparato motore.

Il valore della compensazione da erogare all'impresa di pesca è pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la procedura indicata per ciascuna delle imbarcazioni armate dall'impresa.

l'indennizzo (I) mensile in euro, da erogare alle imprese di pesca, per ciascuna imbarcazione da pesca è dato da:

$$I = \Delta Pm * (ChL * Prm * kW) * (NGmm * Nm h)$$

Per ciascun sistema di pesca, essendo i valori di ΔPm (differenza del prezzo medio per litro di gasolio nei periodi oggetto di analisi), ChL (consumo medio orario in litri), Pr (potenza media di esercizio dell'apparato motore durante l'attività di pesca), $NGmm$ (valore medio mensile del numero di giorni di attività di pesca) e Nhm (valore del numero medio di ore per bordata giornaliera di pesca) stimati sulla base di dati già noti prima di attivare la procedura selettiva dei beneficiari, è possibile raggruppare tali parametri in un unico coefficiente **K**

$$K = \Delta Pm * ChL * Prm * NGmm * Nm h$$

e quindi

$$I = K * kW$$

dove kW è la potenza in chilowatt dell'apparato motore presente sui documenti di bordo dell'imbarcazione (licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria, licenza di navigazione).

La tabella che segue riporta il valore del coefficiente K derivato per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo e da utilizzare per il calcolo della compensazione per ciascuna imbarcazione da pesca.

ANNO	technique	sistema di pesca	Classe lft	N_batt_TOT	GIORNI A MARE	H medie	NGmm	Pr	D	K
2018	DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL1218	708	44.794	7,8	5,27	0,8	0,58	4,55
2018	DTS	STRASCICO	VL0612	128	13.682	11,0	8,91	0,8	0,58	10,87
2018	DTS	STRASCICO	VL1218	1.207	172.695	15,3	11,92	0,8	0,58	20,21
2018	DTS	STRASCICO	VL1824	643	108.085	18,9	14,01	0,8	0,58	29,37
2018	DTS	STRASCICO	VL2440	165	29.460	24,0	14,88	0,8	0,58	39,60
2018	DTS	STRASCICO	VL40XX	7	1.822	24,0	21,69	0,8	0,58	57,73
2018	HOK	PALANGARI	VL1218	229	23.766	15,3	8,65	0,4	0,58	7,36
2018	HOK	PALANGARI	VL1824	57	5.997	17,7	8,77	0,4	0,58	8,61
2018	PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0006	2.468	264.793	10,4	8,94	0,4	0,58	5,18
2018	PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0612	5.764	627.822	11,7	9,08	0,4	0,58	5,88
2018	PGP > 12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL1218	252	27.768	14,5	9,18	0,4	0,58	7,37
2018	PS	CIRCUZIONE	VL0612	95	10.842	24,0	9,51	0,5	0,58	15,82
2018	PS	CIRCUZIONE	VL1218	146	13.404	10,5	7,65	0,5	0,58	5,56
2018	PS	CIRCUZIONE	VL1824	47	4.393	13,1	7,79	0,5	0,58	7,05
2018	PS	CIRCUZIONE	VL2440	34	3.630	12,1	8,90	0,5	0,58	7,48
2018	PS	CIRCUZIONE	VL40XX	14	580	5,3	3,45	0,5	0,58	1,26
2018	TBB	RAPIDI	VL1218	12	1.539	15,2	10,69	0,8	0,58	18,07
2018	TBB	RAPIDI	VL1824	24	3.900	19,5	13,54	0,8	0,58	29,27
2018	TBB	RAPIDI	VL2440	28	4.831	23,9	14,38	0,8	0,58	38,11
2018	TM	VOLANTE	VL1218	29	4.044	16,5	11,62	0,8	0,58	21,23
2018	TM	VOLANTE	VL1824	51	7.437	17,0	12,15	0,8	0,58	22,94
2018	TM	VOLANTE	VL2440	38	5.442	14,1	11,93	0,8	0,58	18,63

Relativamente alla pesca nelle acque interne si erogherà un indennizzo uguale a tutte le imprese calcolato, per ciascuna imbarcazione, come peschereccio rientrante tra i sistemi fissi (S), nel segmento di lunghezza 0-6 metri con potenza motore pari alla media della potenza motrice delle imbarcazioni appartenenti a tale segmento.

Per ciascuna imbarcazione da pesca, la compensazione massima, erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 non può superare la cifra di 80.000,00 euro.

Per il calcolo della compensazione alle imprese dell'acquacoltura la metodologia restituisce il valore dell'indennizzo mensile (in euro) per tonnellata di prodotto ovvero per 1000 avannotti nel caso delle avannotterie (costo unitario per tonnellate di produzione, e per tipologia di impianto).

Il valore dell'indennizzo mensile è funzione della tipologia di impianto (venericoltura, mitilicoltura/ostrioculture, valliculture, gabbie a mare, impianti a terra di specie marine ed acqua dolce), dei principali costi di produzione come carburante, energia, materiale plastico, mangimi, altri costi e della produzione in tonnellate (**ton**) o in numero di avannotti (nel caso delle avannotterie).

Per ciascuna tipologia di impianto sulla base del costo di produzione complessivo in €/ton e dell'incidenza percentuale delle principali voci di costo e dell'incremento in euro dei costi di produzione a seguito del conflitto bellico in Ucraina, il valore dell'indennizzo mensile (VCMi) in €/ton di prodotto (ovvero in €/1000 avannotti nel caso delle avannotterie) da erogare ad una azienda, che ha prodotto nell'anno 2021 una produzione, espressa in tonnellate (T) si ottiene applicando la seguente routine di calcolo:

Do $100 I=1, \dots, 7$

$$VCi = [(Ci * CPAWi/100)/PmCAWi] * \Delta PmCi$$

$$VEi = [(Ei * CPAWi/100)/PmEAWi] * \Delta PmEi$$

$$VPi = [(Pi * CPAWi/100)/PmPAWi] * \Delta PmPi$$

$$VMi = [(Mi * CPAWi/100)/PmMAWi] * \Delta PmMi$$

$$VACi = [(100 - Ci - Ei - Pi - Mi) * CPAWi/100] * \Delta VACi$$

$$Vi = VCi + VEi + VPi + VMi + VACi$$

$$VCMi = (Vi * T) / 12$$

100 continue

Dall'applicazione della procedura si ottiene il valore dell'indennizzo per tonnellata di prodotto (ovvero per 1000 avannotti) da valutare sui dati di bilancio per l'anno 2021 e per ogni tipologia di impianto ed il relativo valore del coefficiente **K** derivato per tipologia di impianto.

Il valore della compensazione mensile è dato dalla relazione tra il coefficiente **K** (riportato nella tabella che segue) ed il numero di tonnellate di prodotto (ovvero di 1000 avannotti) commercializzato dell'impresa richiedente riferita all'annualità 2021.

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	Valore € annuale dell'indennizzo per ciascuna voce di costo					Valore annuale dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti	K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti
		Costi energetici		Costi materie prime e sussidiarie		Altro		
		Carburanti C	Energia E	Materiale plastico MP	Mangimi M	Altri costi		
1	Avannotti	0,00	31,02	0,00	15,84	7,20	54,06	4,50
2	Venericoltura	96,94	172,32	39,55	0,00	360,00	668,80	55,73
3	Mitilicoltura ed Ostriocultura	2,91	23,26	33,81	0,00	76,95	136,93	11,41
4	Vallicultura	64,63	68,93	5,27	397,58	424,00	960,40	80,03
5	Gabbie in mare	84,02	112,01	85,68	646,06	585,00	1.512,76	126,06
6	Impianti a terra acqua dolce	73,68	982,21	5,01	519,33	174,80	1.755,03	146,25
7	Impianti a terra specie marine	180,96	1.809,34	9,23	782,73	434,00	3.216,25	268,02

Il valore della compensazione complessiva da erogare sarà pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la

procedura indicata.

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione, quale somma delle produzioni di tutte delle tipologie di impianti per i quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetto di richiesta di compensazione. Per ciascuna impresa acquicola, la compensazione massima, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 non può superare la cifra di 360.000,00 euro. Per le aziende che dimostrano di aver consumato energia elettrica, in termini di kW/h superiore a 1.000.000, nell'anno 2021, la compensazione massima possibile è di 600.000 euro ricevuta con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 e riferita alla guerra in Ucraina.

Note:

Vedasi per il dettaglio della metodologia di calcolo il Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060

11 – PISTA DI CONTROLLO (cosa sarà controllato durante le verifiche di gestione)

La pista di controllo prevede:

- Verifica della metodologia usata per determinare la tipologia di costo;
- Verifica della corretta applicazione del metodo e del calcolo effettuato;
- Copia della licenza di pesca rilasciata dall'Ufficio Marittimo ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione per cui viene richiesta la compensazione. Per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle così dette "remo veliche" su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione per la quale si chiede la compensazione (per le imprese di pesca);
- Attestazione dell'Autorità Marittima riportante le date di armamento e disarmo nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022 con il numero totale di giorni di armamento nel suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede la compensazione (per le imprese di pesca);
- Copia del bilancio (qualora presente) riferito all'esercizio finanziario 2021 (per le imprese di acquacoltura);
- Attestazione del valore delle tonnellate prodotte commercializzate o numero di avannotti commercializzati nell'anno 2021, corredata da opportuna documentazione giustificativa (es. Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2021 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita) (per le imprese di acquacoltura).

Fattore di rischio: Verifica della compensazione massima, erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina";

Note:

Vedasi allegato: Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060

12 – METODO DI ADEGUAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO

Le Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 si riserva la possibilità di adattare ed aggiornare periodicamente, i costi unitari proposti, così da tenere in considerazione eventuali mutamenti di ordine economico. La metodologia che si utilizzerà per provvedere agli eventuali sopraccitati adattamenti periodici sarà condivisa con i rappresentanti del Comitato di Sorveglianza.

Note:

Versione	Data compilazione	Note
1.0	XX/11/2024	

ALLEGATI

ALLEGATO I - Allegato XIII al PO FEAMP 14-20 - "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett.h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. lett. f), **68 par. 3** e 69 par. 3 del Reg.(UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278".

ALLEGATO II - Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060.

ALLEGATO I

Allegato XIII al PO FEAMP 14-20 - “*Metodologie per il calcolo dell’aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett.h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett a) e c), 55, 56 par. lett. f), **68 par. 3** e 69 par. 3 del Reg.(UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278*”. Disponibile alla pagina: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8752>

ALLEGATO II



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC)

ART. 53 Reg. (UE) 2021/1060

DICEMBRE 2024

1. INTRODUZIONE

L'utilizzo delle Opzioni di Costo Semplificato rappresenta una grande opportunità del ciclo di programmazione 2021-2027 per snellire i processi amministrativi e burocratici, con la conseguenza di una significativa riduzione dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano a loro volta ad una riduzione dei tempi di pagamento dei contributi alle imprese, risparmio di risorse pubbliche e ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione della spesa alla Commissione Europea.

In tale ottica, alla luce della normativa comunitaria di riferimento, la Commissione Europea ha invitato tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Nazionale (PN) cofinanziati con i Fondi europei ad optare per l'adozione della metodologia indicata nei Regolamenti comunitari.

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l'adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell'Autorità di Gestione (AdG) per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall'altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l'AdG sia per i beneficiari delle risorse.

La base normativa di riferimento è rappresentata Reg. (UE) 2021/1060 (CPR), laddove ai sensi dell'articolo 53 viene espressamente previsto che le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) finanziamenti non collegati ai costi.

Costi unitari

Nel caso di utilizzo di costi unitari, la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione è calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati per costi unitari predeterminati. Questa possibilità può essere utilizzata per qualsiasi tipo di operazione, progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività ed i relativi costi unitari. In linea generale, i costi unitari si applicano laddove le quantità siano facilmente identificabili.

I costi unitari possono essere basati sul processo al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi reali di attuazione di un'operazione. Possono anche essere basati sugli esiti (realizzazione o risultato/deliverable), oppure definiti sia in base al processo sia in base ai risultati. Inoltre, all'interno di un'operazione è possibile definire diversi costi unitari per diverse attività.

Somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione o di un progetto è calcolata sulla base di un importo forfettario predeterminato debitamente giustificato, che è versato al beneficiario se le attività predefinite e/o le realizzazioni sono completate conformemente al progetto approvato.

Il ricorso alle somme forfettarie può essere indicato nel caso delle sovvenzioni quando i costi unitari non rappresentano una soluzione appropriata, ad esempio nel caso della produzione di un kit di strumenti, dell'organizzazione di un seminario locale di piccola entità, etc.

Finanziamenti a tasso forfettario

Nel caso dei finanziamenti a tasso forfettario categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo sono calcolate mediante applicazione di una percentuale, stabilita ex ante per una o più categorie diverse di costi ammissibili.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie" di cui alla Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) del 27/05/2021, in un sistema di finanziamento a tasso forfettario esistono tre tipi di categorie di costi:

- tipo 1: categorie di costi ammissibili in base ai quali deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili;
- tipo 2: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;
- tipo 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili: non si applica il tasso e i costi non sono calcolati con il tasso forfettario.

Come indicazione generale si forniscono le seguenti definizioni:

- i costi diretti sono costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione;
- i costi indiretti, invece, sono solitamente costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione. Tali costi potrebbero comprendere spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.).

Ai sensi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 2021/1060, se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; su dati storici verificati dei singoli beneficiari; sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Modalità di determinazione dei costi semplificati

Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3, del CPR, gli importi delle sovvenzioni erogate sottoforma di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:
 - su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti¹;
 - su dati storici verificati;
 - sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200.000 EUR;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Modalità di rendicontazione delle Opzioni Semplificate in materia di Costi

Le modalità di ammissione e rendicontazione delle spese effettuate utilizzando le Opzioni Semplificate in materia di Costi sono disciplinate nel documento "Linee guida per l'ammissibilità della spesa" del PN FEAMPA 21-27.

¹ Nell'ambito del Servizio di Assistenza tecnica riferita al lotto 1 e relativa "Assistenza Tecnica specialistica e giuridica all'AdG per le attività connesse alla chiusura del P.O. FEAMP2014-20 ed alla programmazione e attuazione del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027" si è insediato un gruppo di lavoro formato da n.4 esperti senior con competenze adeguate a svolgere l'attività di individuazione e predisposizioni di OCS su spese di particolare interesse per l'attuazione delle azioni FEAMPA.

6. COMPENSAZIONI

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile anche adottare una metodologia di analisi per tipologie analoghe di operazioni a valere sul PN FEAMPA 2021/2027. Tale metodologia è stata già approvata dai Servizi della Commissione ed utilizzato nell'ambito del PO FEAMP 14-20 approvato (ultima versione) con Decisione della Commissione C(2023) 6089 final del 5 settembre 2023 (Allegato XIII al PO FEAMP 14-20).

L'operazione, che prevede tale tipologia di spesa, cui è possibile applicare la metodologia riportata è quella in tabella sotto indicata.

Tabella 6.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79	
CODICE	DESCRIZIONE
31	Compensazione

Di seguito si riportano le metodologie di calcolo per l'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. La metodologia si basa sull'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro della compensazione mensile da erogare agli operatori.

Il valore del coefficiente (comprensivo di tutte le variazioni delle voci che caratterizzano il costo di produzione), che determina il costo unitario, è calcolato mediante la valutazione della variazione del costo prima e dopo il 24 febbraio per tutte le voci di costo ove sono presenti le quotazioni e dati (carburante, energia elettrica, mangimi e materiale plastico). Per le altre "voci di costo" della produzione, di cui al paragrafo 2.5, ove non è possibile individuare l'incidenza di una determinata voce sull'intero costo di produzione ovvero dove mancano dei dati specifici sugli aumenti dovuti direttamente o indirettamente alla crisi economica a seguito della guerra in Ucraina, in modo prudenziale è stato valutato un aumento del 20% di detti costi, come dettagliato nel suindicato paragrafo di riferimento

Il valore del coefficiente per le imprese di pesca è calcolato in funzione della tipologia dell'attrezzo principale (trainato, mobile o fisso) secondo quanto riportato nel Reg.(UE) 1799/2006 e la lunghezza del peschereccio. Mentre relativamente agli impianti di acquacoltura il valore del coefficiente è funzione della tipologia di impianti; a tal fine sono stati individuate 7 tipologie di impianti, di cui al paragrafo 3.6, rappresentative dell'intero settore acquicolo italiano.

6.1 Cumulabilità delle compensazioni

Per evitare il possibile fenomeno della sovra compensazione, in quanto uno stesso beneficiario potrebbe ricevere sullo stesso tipo di compensazione risorse finanziarie provenienti da più fonti di finanziamento (es: FEAMP, FEAMPA, SA), si assume che:

- ogni compensazione erogata, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", a valere su una fonte di finanziamento, deve essere riferita ad un periodo temporale ben determinato (mese/i), a partire dal 24 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in modo da evitare che, per uno stesso periodo temporale (mese/i), intervengano più fonti di finanziamento;

- la somma complessiva delle compensazioni finanziarie erogate, per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Ucraina, ad uno stesso beneficiario, nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022, con differenti fonti di finanziamento pubblico, non può superare il massimale valutato secondo quanto di seguito riportato, per il settore della pesca e quello dell’acquacoltura.

6.2 Massimale per il settore della pesca professionale

La metodologia predisposta per il calcolo della compensazione da erogare alle imprese di pesca prevede di valutare il solo costo relativo all’aumento del prezzo di carburante, essendo questo preponderante rispetto agli altri costi di produzione per un’impresa di pesca. Atteso che i costi di produzione per un’impresa di pesca sono direttamente collegati al numero di imbarcazione da pesca gestite e alla relativa potenza degli apparati di propulsione, il calcolo della compensazione è fatto per ciascuna imbarcazione. Calcolando la media del valore di k e quella della potenza media all’interno del segmento dello strascico (imbarcazioni a più alto consumo energetico, si ottiene che la compensazione massima, erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina”, per ciascuna imbarcazione da pesca, nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 non può superare la cifra di 80.000,00 euro.

6.3 Massimale per il settore dell’acquacoltura

Per il calcolo del valore massimo della compensazione da erogare alle imprese acquicole, per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Ucraina, si è ritenuto applicare la metodologia all’incremento della produzione media annuale per la tipologia di impianto “Gabbie in mare” di cui al comma 5 del paragrafo 3.6. Sulla base di questa analisi la compensazione massima, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina”, erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, per ciascuna impresa acquicola, nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 non può superare la cifra di 360.000,00 euro. Per le aziende che dimostrano di aver consumato energia elettrica, in termini di kW/h superiore a 1.000.000, nell’anno 2021, la compensazione massima possibile è di 600.000 euro ricevuta con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 e riferita alla guerra in Ucraina.

6.4 Metodologia di calcolo per la compensazione alle imprese di pesca

La metodologia utilizzata per indennizzare le imprese di pesca colpite dalle conseguenze dell’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina, quale ad esempio l’aumento dei costi energetici, è quella relativa al costo unitario basata sull’aumento dei costi di produzione ed in particolare quello del prezzo del carburante, che in Italia ha raggiunto elevati costi a seguito della guerra. La procedura di seguito riportata illustra la metodologia di calcolo utilizzata e finalizzata ad individuare un indennizzo, in euro, per ogni peschereccio sulla base del numero di chilowatt e del sistema di pesca utilizzato (**Costo unitario per kW di potenza, per sistema pesca utilizzato e per segmento di lunghezza**), così come riportati sulla licenza di pesca, ovvero sull’attestazione provvisoria.

6.4.1 Calcolo dell’incremento del costo del carburante dopo il 24 febbraio 2022

L’individuazione dell’effettivo aumento del prezzo del gasolio pagato dalle imprese di pesca poggia sui dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle **Analisi e statistiche energetiche e minerarie del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza**⁵

indicato con

i l’ i -esima settimana del periodo di riferimento

⁵ (<https://dgsaie.mise.gov.it/>).

P_i il prezzo del gasolio nell' i -esima settimana

N il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che

$$PmAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio ($PmPW$) del carburante calcolato in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 e più precisamente dopo il 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici, è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile prima dell'attivazione della procedura è dato da:

indicato con

j la j -esima settimana del periodo di riferimento

P_j il prezzo del gasolio nell' j -esima settimana

M il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che:

$$PmPW = \frac{\sum_j P_j}{M}$$

Indicata con ΔPm la differenza del prezzo medio per litro di gasolio nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta Pm = PmPW - PmAW$$

6.4.2 Calcolo dell'incremento del costo del carburante medio per kW di potenza e sistema di pesca

Il consumo di gasolio in chilogrammi per chilowatt di potenza nei motori diesel varia in relazione alla tipologia (veloci, semi veloci e lenti) e alle caratteristiche (2 o 4 tempi) del motore⁶. Sulla base di queste considerazioni è possibile stimare l'intervallo di consumo orario in grammi per chilowatt di potenza (Chg) dato da:

$$160 \leq Chg \leq 250 \text{ g/kW/h}$$

con un valore medio pari a

$$Chg = 205 \text{ g/kW/h}$$

assumendo un peso specifico del gasolio

$$820 \leq Ps \leq 900 \text{ kg/m}^3$$

ad una temperatura di esercizio di 20°C, si ha che mediamente un litro di gasolio pesa 860 gr e pertanto il consumo medio orario, in litri per un motore diesel (**ChL**) è pari a:

⁶ L. Ferraro "Macchine Marine" 2° volume – Editore ULRICO HOEPLI MILANO.

$$ChL=0,239 \text{ L/kW/h}$$

6.4.3 Numero di giorni di attività annua e numero di ore di utilizzo del motore per sistema di pesca e per segmento di flotta per ciascuna bordata

Nell'ambito delle attività di Raccolta dati è possibile risalire al numero di giorni di attività di pesca annua media ed alla durata media di una bordata per sistema di pesca e per classe di lunghezza dell'imbarcazione.

Indicato con **N** il numero totale delle imbarcazioni per un determinato sistema di pesca e per classi di lunghezza e **NG** il numero di giorni annui totali di attività di pesca di tali imbarcazioni, si ha che:

$$NGm = \frac{NG}{N}$$

dove **NGm** è il valore medio annuale del numero di giorni di attività di pesca per sistema di pesca e classe di lunghezza dell'imbarcazione.

Il valore medio mensile **NGmm** del numero di giorni di attività di pesca è dato da:

$$NGmm = \frac{NGm}{12}$$

Il valore del numero medio di ore **Nmh** di una bordata giornaliera di pesca per sistema di pesca e segmento di lunghezza della flotta è derivato dai dati forniti nell'ambito della Raccolta dati.

6.4.4 Stima della potenza di esercizio durante l'attività di pesca

Le analisi che seguono sono basate sul reale svolgimento dell'attività di pesca e da valutazioni empiriche basate su interviste fatte agli operatori del settore, anche sulla base delle evidenze dei consumi di carburante delle imbarcazioni durante una battuta di pesca confrontate con la potenza massima del motore riportata sui documenti di bordo ed in consumo medio di carburante, calcolato dall'Ente di Classifica e riportato sul libretto di carburante del peschereccio.

Per la valutazione della percentuale media di utilizzo della potenza dell'apparato motore si utilizza la classificazione degli attrezzi di cui al Reg.(UE) 1799/2006. I sistemi di pesca sono inseriti in classi di attrezzi:

- T = attrezzi trainati
- M = attrezzi mobili
- S = attrezzi fissi

La valutazione della potenza del motore utilizzata durante l'attività di pesca è di tipo descrittivo e si basa su evidenze a seguito di interlocuzione con gli operatori del settore. Una stima di tipo numerico non può essere condotta in quanto la potenza motrice media utilizzata dipende, per uno stesso sistema di pesca e per una stessa classe di lunghezza, da un gran numero di fattori quali ad esempio la distanza dal porto di partenza all'area di pesca, dal numero di bordate effettuate (per i sistemi trainati), dalla profondità di pesca, dalla quantità di attrezzatura utilizzata durante un'attività di pesca, dal peso delle attrezzature a bordo, dalla forma del peschereccio, dal materiale di costruzione dell'imbarcazione, dall'età del peschereccio e del motore, etc.

Attrezzi trainati

Generalmente l'attività di pesca si sviluppa in tre fasi: nella prima, in cui il peschereccio deve raggiungere ovvero rientrare dall'area di pesca, la velocità è sostenuta ed utilizza la quasi totalità della potenza motrice all'incirca l'80-90% della

potenza totale; la seconda fase è quella della cala ovvero recupero della rete in cui l'imbarcazione procede lentamente ed utilizzerà una potenza motrice intorno al 30% di quella massima (tale fase ha una durata temporale ridotta); la terza fase, quella di durata variabile da 30 minuti a 4 o 5 ore, è quella del traino della rete in cui, sebbene l'imbarcazione procede ad una velocità ridotta, la potenza richiesta per il traino dell'attrezzo è notevole e stimata intorno al 60% della potenza totale, per la pesca al gambero rosso si raggiunge anche una potenza stimabile nel 70% di quella massima. Sulla base di tali evidenze è congruo supporre che per tale classe la potenza media richiesta durante una bordata di pesca è circa il 80% della potenza massima installata a bordo.

Attrezzi mobili

Per gli attrezzi mobili, in genere le fasi consistono nel tragitto verso le aree di pesca ad una velocità sostenuta utilizzando la potenza motrice all'80% del suo massimo, segue la fase di ricerca del pesce ad una velocità di 6-7 nodi utilizzando una potenza motrice intorno al 40% ed infine l'attività di cattura del pesce ove è richiesta una elevata potenza intorno al 90% ma di breve durata. Complessivamente una stima dell'utilizzo medio della potenza motrice è del 50% della potenza massima.

Attrezzi fissi

Relativamente agli attrezzi fissi la velocità del peschereccio è sostenuta per raggiungere le aree di pesca e per rientrare in porto utilizzando una potenza motrice del 70% di quella massima, mentre nelle fasi di cala e ritiro degli attrezzi in genere si utilizza una potenza motrice pari al 30%. Complessivamente si può ritenere che la potenza motrice media utilizzata è pari al 40% di quella massima.

Indicato con **Prm** la potenza reale media utilizzata si ha che:

Prm =0,80 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe T

Prm =0,50 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe M

Prm =0,40 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe S

6.4.5 Calcolo dell'indennizzo per mese di attività

Sulla base di quanto ipotizzato nei paragrafi precedenti l'indennizzo (I) mensile in euro, da erogare alle imprese di pesca, per ciascuna imbarcazione da pesca è dato da:

$$I = \Delta Pm * (ChL * Prm * kW) * (NGmm * Nmh)$$

Considerato che i valori di **ΔPm**, **ChL**, **Pr**, **NGmm** e **Nmh** sono stimati sulla base di dati già noti prima di attivare la procedura selettiva dei beneficiari è possibile raggruppare tali parametri in un unico coefficiente **K**

$$K = \Delta Pm * ChL * Prm * NGmm * Nmh$$

e quindi

$$I = K * kW$$

ove kW è la potenza in chilowatt dell'apparato motore presente sui documenti di bordo dell'imbarcazione (licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria, Licenza di navigazione).

Il valore della compensazione complessiva da erogare sarà pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la procedura indicata. A seguito del calcolo delle compensazioni per ogni mese e per tutti i richiedenti, se dovessero avanzare delle risorse non sufficienti a finanziare tutti i richiedenti, allo scopo di poter erogare una compensazione a tutti gli aventi diritto, si procederà come segue:

- indicato con **DR** la dotazione residua mensile, il valore della compensazione I per l'ultimo mese, sarà ridotta proporzionalmente e, pertanto:
- indicato con **Kr** il coefficiente di riduzione proporzionale ed IR il fabbisogno finanziario mensile a coprire tutte le richieste selezionate, si ha che:

$$Kr = \frac{DR}{IR}$$

ove $Kr < 1$

e, pertanto

$$I = Kr * K * kW$$

Relativamente alla pesca nelle acque interne si erogherà un indennizzo uguale a tutte le imprese calcolato, per ciascuna imbarcazione, come peschereccio rientrante tra i sistemi fissi (S), nel segmento di lunghezza 0-6 metri con potenza motore pari alla media della potenza motrice delle imbarcazioni appartenenti a tale segmento. Analogamente qualora dalle analisi desunte dai dati disponibili (raccolta dati) non fossero presenti i valori di alcuni parametri utili ai fini del calcolo del coefficiente *K*, il valore di quest'ultimo, sarà scelto, sulla base della classificazione in sistema trainato, mobile e fisso, dell'attrezzo principale utilizzato e del segmento di lunghezza più prossimo, rispetto alla lunghezza indicata sui documenti di bordo.

6.4.6 Calcolo del valore del coefficiente K per il settore della pesca

Nella procedura di seguito utilizzata, al fine di calcolare il valore dell'indennizzo, si considerano i seguenti periodi di riferimento:

- Il prezzo medio del gasolio (**PmAW**) calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 25 febbraio 2019 al 21 febbraio 2022, precedente la data in cui si è verificato l'evento eccezionale (24 febbraio 2022) è pari a 0,561 euro/litri di gasolio.
- Il prezzo medio calcolato (**PmPW**) nel periodo di riferimento settimanale dal 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile ed in particolare il prezzo medio settimanale al 31 ottobre 2022 è pari a 1,137 euro/litri.

$$\Delta Pm = 1,137 - 0,561$$

$$\Delta Pm = 0,576$$

Per il calcolo del numero di giorni di attività di pesca e del numero ora per bordata di pesca in relazione al sistema di pesca e per segmento di lunghezza sono stati considerati i dati strutturali ed operativi della flotta relativi all'anno 2018.

Di seguito si riporta il valore del coefficiente k da utilizzare per il calcolo della compensazione per ciascuna imbarcazione da pesca.

Tabella 6.2 calcolo del valore K per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo

ANNO	technique	sistema di pesca	Classe lft	N_batt_TOT	GIORNI A MARE	H medie	NGmm	Pr	D	K
2018	DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL1218	708	44.794	7,8	5,27	0,8	0,58	4,55
2018	DTS	STRASCICO	VL0612	128	13.682	11,0	8,91	0,8	0,58	10,87
2018	DTS	STRASCICO	VL1218	1.207	172.695	15,3	11,92	0,8	0,58	20,21
2018	DTS	STRASCICO	VL1824	643	108.085	18,9	14,01	0,8	0,58	29,37
2018	DTS	STRASCICO	VL2440	165	29.460	24,0	14,88	0,8	0,58	39,60
2018	DTS	STRASCICO	VL40XX	7	1.822	24,0	21,69	0,8	0,58	57,73
2018	HOK	PALANGARI	VL1218	229	23.766	15,3	8,65	0,4	0,58	7,36
2018	HOK	PALANGARI	VL1824	57	5.997	17,7	8,77	0,4	0,58	8,61

2018	PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0006	2.468	264.793	10,4	8,94	0,4	0,58	5,18
2018	PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0612	5.764	627.822	11,7	9,08	0,4	0,58	5,88
2018	PGP > 12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL1218	252	27.768	14,5	9,18	0,4	0,58	7,37
2018	PS	CIRCUZIONE	VL0612	95	10.842	24,0	9,51	0,5	0,58	15,82
2018	PS	CIRCUZIONE	VL1218	146	13.404	10,5	7,65	0,5	0,58	5,56
2018	PS	CIRCUZIONE	VL1824	47	4.393	13,1	7,79	0,5	0,58	7,05
2018	PS	CIRCUZIONE	VL2440	34	3.630	12,1	8,90	0,5	0,58	7,48
2018	PS	CIRCUZIONE	VL40XX	14	580	5,3	3,45	0,5	0,58	1,26
2018	TBB	RAPIDI	VL1218	12	1.539	15,2	10,69	0,8	0,58	18,07
2018	TBB	RAPIDI	VL1824	24	3.900	19,5	13,54	0,8	0,58	29,27
2018	TBB	RAPIDI	VL2440	28	4.831	23,9	14,38	0,8	0,58	38,11
2018	TM	VOLANTE	VL1218	29	4.044	16,5	11,62	0,8	0,58	21,23
2018	TM	VOLANTE	VL1824	51	7.437	17,0	12,15	0,8	0,58	22,94
2018	TM	VOLANTE	VL2440	38	5.442	14,1	11,93	0,8	0,58	18,63

Per ottenere il valore della compensazione mensile da erogare, per ciascun peschereccio, occorre moltiplicare il relativo valore riportato nella tabella indicato con K per il numero di kW del peschereccio.

La denominazione degli attrezzi presente nella colonna “Attrezzi da pesca” fa riferimento alla denominazione riportata nella tabella di cui all’Allegato III del REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013.

Di seguito si riporta la tabella 6.3 di corrispondenza tra “Tecnica di pesca” ed “Attrezzi da pesca” così come riportati nelle licenze di pesca, ovvero nelle attestazioni provvisorie. Tale corrispondenza è stata predisposta conformemente ai criteri abitualmente utilizzati durante le elaborazioni nell’ambito del “programma raccolta dati” avendo quest’ultima, rappresentato la base dati per la definizione dei parametri primari da cui è stato derivato il valore di “k”. A tal proposito si è stabilito che:

- le “Reti da traino pelagiche a divergenti e reti da traino gemelle a divergenti” vengono inserite rispettivamente in PS e TM invece che in DTS perché si tiene conto non tanto del criterio strutturale dell’attrezzo quanto della modalità di pesca e della risorsa target.
- Il rastrello da natante secondo i criteri del Reg. (CE) n. 1799/06 è catalogabile tra le draghe meccanizzate con codice HMD.

Tabella 6.3 concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca

Tecnica di pesca	Sistema di pesca	Classe di LFT	Attrezzi da pesca	
DTS	STRASCICO	VL0612	RETI DA TRAINO	Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
HOK	PALANGARI	VL1218	PALANGARI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD)
		VL1824		
PGP	PICCOLA PESCA	VL0006	POLIVALENTI PASSIVI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO) Reti da posta (ancorate) (GNS) Reti da posta derivanti (GND) Reti da posta circuitanti (GNC) Tremagli (GTR) Reti combinate (imbrocco – tremagli) (GTN)
		VL0612		
		VL0006		
		VL0612		
		VL1218		
PS	CIRCUZIONE	VL0612	RETI DA CIRCUZIONE	Ciancioli (PS) Lampare (LA)
		VL1218		

		VL1824		Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB)
		VL2440		Reti da raccolta fisse manovrate da terra (LNS)
		VL40XX		Reti pelagiche a divergenti (OTM)
TBB	RAPIDI	VL1218	RETI DA TRAINO	Rapido (e sfogliara) (TBB)
		VL1824		
		VL2440		
TM	VOLANTE	VL1218	RETI DA TRAINO	Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT)
		VL1824		
		VL2440		
DRB	DRAGHE	VL0612	DRAGHE	Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD)
		VL1218		

Qualora le caratteristiche dell'imbarcazione, in termini di attrezzo principale riportato in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria e la lunghezza non dovessero rientrare in nessuna classe riportate nelle tabelle 6.2 e 6.3, si procederà a valutarla nella classe adiacente più coerente con il sistema di pesca utilizzato.

Relativamente alle imbarcazioni da pesca nelle acque interne, indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si procederà ad utilizzare il coefficiente:

- k pari a 5,88 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0006 e VL0612
- k pari a 7,37 riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218

in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione.

6.5 Metodologia di calcolo per la compensazione alle imprese di acquacoltura

La metodologia utilizzata per indennizzare le imprese dell'acquacoltura colpite dalle conseguenze dell'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina è quella relativa al costo unitario basata sull'aumento dei costi di produzione (gasolio, energia, materie prime etc.) a seguito dell'inizio del conflitto per tipologia di impianto.

La procedura di seguito riportata illustra la metodologia di calcolo utilizzata e finalizzata ad individuare la compensazione, in euro, per ogni impresa di acquacoltura sulla base della produzione lorda vendibile (PLV) realizzata nell'anno 2021 e sulla tipologia di impianto (**Costo unitario per tonnellate di produzione, e per tipologia di impianto**), così come riportati dai dati dell'azienda al 2021.

Il metodo utilizzato per la quantificazione della compensazione si basa sulla determinazione delle variazioni avute, a seguito delle conseguenze della guerra tra Russia ed Ucraina, delle principali voci che compongono il costo di produzione per ciascuna delle tipologie di impianti di acquacoltura analizzati.

L'analisi dei dati provenienti sia dal sistema raccolta dati Italia che statistiche europee e nazionali disponibili (ISMEA ed Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura EUMOFA⁷) evidenzia che per il settore dell'acquacoltura il bilancio dei costi di produzione di un impianto si compone delle principali macro-voci di seguito riportate:

- *Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

⁷ Le fonti utilizzate sono:

- *Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – The EU Aquaculture Sector – Economic report 2020 (STECF-20-12). EUR 28359 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021.*
- *Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Economic Report of the EU Aquaculture Sector (EWG16-12); Publications Office of the European Union, Luxembourg.*
- *ISMEA – Acquacoltura: Report economico finanziario. Roma, 2009.*

- *Costi per servizi e personale*
- *Altri costi di esercizio*

Dalle suindicate voci di costo sono state selezionate le categorie di costo, maggiormente sensibili alle ripercussioni della crisi economica conseguente l'attività bellica tra Russia ed Ucraina, ed in particolare:

1. Carburanti
2. Energia elettrica
3. Mangimi
4. Materiali plastici

Per ognuna delle quattro componenti di costo è stato calcolato l'incremento in euro del prezzo prima e dopo il 24 febbraio 2022.

6.5.1 Calcolo dell'incremento del costo del carburante dopo il 24 febbraio 2022

Il calcolo dell'incremento del costo del carburante dopo il 24 febbraio 2022 è uguale a quanto già riportato nel paragrafo 6.4.1.

6.5.2 Calcolo dell'incremento del costo dell'energia elettrica dopo il 24 febbraio 2022

Per determinare l'aumento dei costi dell'energia elettrica legato al conflitto in Ucraina sono state utilizzate le statiche prodotte e rese disponibili dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), società per azioni costituita nel 2000 nell'ambito del processo di liberalizzazione del settore energetico e interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE)⁸, le cui azioni sono a loro volta detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Il GME organizza e gestisce nel settore elettrico, i) il Mercato a Pronti dell'Energia (MPE), a sua volta articolato nel Mercato del Giorno Prima (MGP), nel Mercato Infragiornaliero (MI) e nel Mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), ii) il Mercato a Termine dell'Energia (MTE) e iii) la Piattaforma Conti Energia a Termine (PCE) per la registrazione di contratti a termine di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema di mercato. Sempre nell'ambito del MPE, il GME gestisce altresì l'operatività del Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD), avente ad oggetto l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento e la cui gestione economica è di competenza di Terna S.p.A.

Il prezzo medio in €/MWh (*PmEAW*) dell'energia calcolato in un periodo di riferimento precedente al 24 febbraio 2022 nel Mercato del Giorno Prima (**MGP**) è così definito:

indicato con

i l'*i*-esimo mese del periodo di riferimento

P_i il prezzo dell'energia nell'*i*-esimo mese

N il numero complessivo di mesi considerati

si ha che:

$$PmEAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

⁸ <https://www.mercatoelettrico.org/It/>

Il prezzo medio in €/MWh ($PmEPW$) dell'energia calcolato in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 nel Mercato del Giorno Prima (**MGP**) e più precisamente dopo il 1° marzo 2022, in considerazione dell'inerzia nella variazione dei prezzi, all'ultimo dato disponibile prima dell'attivazione della procedura è dato da:

indicato con

j il j -esimo mese del periodo di riferimento

P_j il prezzo dell'energia nell' j -esimo mese

M il numero complessivo di mesi considerati

si ha che:

$$PmEPW = \frac{\sum_j P_j}{M}$$

Indicata con ΔPmE la differenza del prezzo medio dell'energia in €/MWh nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmE = PmEPW - PmEAW$$

6.5.3 Calcolo dell'incremento del costo dei materiali plastici dopo il 24 febbraio 2022

Per la determinazione dell'aumento dei costi dei materiali plastici sono state utilizzate le statistiche prodotte e registrate da ChemOrbis un business network globale dedicato all'industria delle materie plastiche operativo dal 2001 che fornisce i rapporti più aggiornati e accurati dei prezzi disponibili nel mercato utilizzando la metodologia Italy Spot Price Index riferita solo a transazioni spot, e rappresenta l'intervallo di prezzi (valore minimo e massimo) attuali e reali disponibili nel mercato da tutte le fonti in un determinato mese. Per il calcolo della variazione del costo in euro/ton del materiale plastico, saranno considerati i prezzi relativi a due tipologie di materie plastiche ed in particolare quelli afferenti alla categoria di polimeri in polietilene e in polipropilene.

Il prezzo medio in €/ton ($PmPAW$) del materiale plastico in un periodo di riferimento precedente al 24 febbraio 2022 è così definito:

indicato con

i l' i -esimo mese del periodo di riferimento

$P_i \text{ min1}$ il prezzo minimo dei polimeri in polietilene nell' i -esimo mese

$P_i \text{ max1}$ il prezzo massimo dei polimeri in polietilene nell' i -esimo mese

$P_i \text{ min2}$ il prezzo minimo dei polimeri in polipropilene nell' i -esimo mese

$P_i \text{ max2}$ il prezzo massimo dei polimeri in polipropilene nell' i -esimo mese

P_i il prezzo medio mensile dei polimeri dato da:

$$P_i = (P_i \text{ min1} + P_i \text{ max1} + P_i \text{ min2} + P_i \text{ max2})/4$$

N il numero complessivo di mesi considerati

$$PmPAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio in € ($PmPPW$) del materiale plastico in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 ed in particolare a partire dal 1° marzo 2022, in considerazione dell'inerzia nella variazione dei prezzi, è così definito:

indicato con

j il j -esimo mese del periodo di riferimento

$P_j \text{ min1}$ il prezzo minimo dei polimeri in polietilene nell' i -esimo mese

$P_j \text{ max1}$ il prezzo massimo dei polimeri in polietilene nell' i -esimo mese

$P_j \text{ min2}$ il prezzo minimo dei polimeri in polipropilene nell' i -esimo mese

$P_j \text{ max2}$ il prezzo massimo dei polimeri in polipropilene nell' i -esimo mese

P_j il prezzo medio mensile dei polimeri dato da:

$$P_j = (P_j \text{ min1} + P_j \text{ max1} + P_j \text{ min2} + P_j \text{ max2})/4$$

N il numero complessivo di mesi considerati

$$PmPPW = \frac{\sum_j P_j}{N}$$

Indicata con ΔPmP la differenza del prezzo medio del materiale plastico in €/ton nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmP = PmPPW - PmPAW$$

6.5.4 Calcolo dell'incremento del costo dei mangimi dopo il 24 febbraio 2022

Per la quantificazione dei costi dei mangimi è stata fatta una valutazione prendendo come base di analisi preventivi di aziende fornitrici e confrontando poi i dati con esperti del settore. In particolare, è stata effettuata una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati all'ingrasso di n.4 principali distributori italiani (estruso a caldo, include farine e oli vegetali e da sottoprodotti della macellazione. Il contenuto di proteine è mediamente basso (42-46%) e quello di grassi mediamente alto (24-28%).

Una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati al preingrasso di n.3 principali distributori italiani (estruso a caldo o a freddo. L'estrusione a freddo aiuta a mantenere integre le proprietà di alcuni grassi e vitamine termosensibili. Il contenuto di proteine è più alto (47-50%) e il contenuto di grassi più basso (18-22%).

Una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati all'avannotteria di n.2 principali distributori italiani (estruso generalmente a freddo con ingredienti finemente tritati. Alto valore di proteine (52-62%) e basso di lipidi (14-18%). Alcuni mangimi dalla granulometria particolarmente fina vengono sfarinati in piccoli granuli dopo l'estrusione).

pertanto indicando con

$PmMAW$ il prezzo medio dei mangimi prima del 24 febbraio 2022

e

$PmMPW$ il prezzo medio dei mangimi dopo il 24 febbraio 2022

Indicata con ΔPmM la differenza del prezzo medio del mangime in €/ton nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmM = PmMPW - PmMAW$$

6.5.5 Calcolo dell'incremento degli altri costi di produzione dopo il 24 febbraio 2022

La voce altri costi di produzione contiene tutte quelle voci di costo la cui incidenza percentuale è ottenuta quale differenza dell'incidenza, sul totale del costo di produzione, delle voci di costo relative al carburante, energia, materie plastiche e mangimi. Afferiscono a tale voci di costo quelle legate al trasporto del prodotto (ad esempio nel caso della mitilicoltura ove sono elevati i volumi di prodotto lavorato e semilavorato da trasportare notevole è l'incidenza dell'aumento dei costi di trasporto) olio per motori (soprattutto per gli impianti che utilizzano imbarcazioni ove ogni 400 ore di moto -circa 40 giorni-occorre sostituire l'olio nei motori), manutenzione e riparazione (al fine di evitare possibili perdite del prodotto occorrono continua manutenzione agli impianti, questo costo è maggiorato per chi utilizza mezzi di trasporto propri ed imbarcazioni), consumo idrico (soprattutto per gli impianti a terra), ossigeno liquido (per le avannotterie e per gli impianti a terra personale), personale (in particolare per quello subacqueo per riparazione reti gabbie, manutenzione e riparazioni tiranti, per installazione filari di mitili ed ancoraggi, ma anche personale specializzato negli impianti a terra) acciaio e ferro (soprattutto legato all'usura degli ancoraggi ove sono presenti catene e tiranti, boe di delimitazione con fanali luminosi e non, accrocchi per sostenere i filari), imballaggi e cassette (per il confezionamento del prodotto), contoterzismo (legato soprattutto alla lavorazione dei mitili, del tonno rosso e negli impianti nelle valli e lagune ove spesso vengono chiamati a prestare la loro opera in contoterzi per alcune fasi della produzione etc.

Non essendo disponibili listini di prezzi specifici ed aggiornati sull'insieme delle voci di costo riportate in "altri costi di produzione" né studi specifici di settore che facciano direttamente riferimento agli incrementi di prezzo registrati nel settore dell'acquacoltura a seguito della guerra Ucraina, tale tasso di incremento è stato calcolato in via prudenziale rapportando e raffrontando il settore dell'acquacoltura all'intero comparto agroalimentare ove sono disponibili studi di settore sugli effetti degli aumenti dei costi di produzione post conflitto sia per cause dirette che indirette come effetti di un insieme di fattori di natura congiunturale, strutturale, geopolitica e speculativa (quali interruzioni nelle catene di fornitura, difficoltà di approvvigionamento sui mercati esteri direttamente coinvolti nel conflitto, occasionali strozzature nel sistema dei trasporti, ulteriori misure di contenimento sanitario disposte in alcuni Paesi). Nello specifico, le percentuali considerate nella valutazione dell'incremento degli "altri costi di produzione" contribuiscono a fornire una panoramica dell'andamento degli indici dei costi per prodotto e per voce di spesa in termini di variazione percentuale annua per le coltivazioni agricole e gli allevamenti. Il valore medio di tale variazione per il 2022, che si attesta intorno al 24-27% (Fonte ISMEA, Monitoraggio dei costi di produzione⁹) è tratto dalle seguenti voci:

- Totale agricoltura – incremento percentuale annuo 25,7%
- Totale coltivazioni agricole – incremento percentuale annuo 24,3%
- Totale allevamenti – incremento percentuale annuo 26,8%

In aggiunta a ciò, la valutazione specifica dell'incremento del valore medio di alcune singole voci di spesa ritenute più pertinenti, restituisce un valore medio prossimo al 45% (Tabella 6.4). Nello specifico sono stati considerati i seguenti incrementi:

Tabella 6.4 – elaborazioni dati da studi di settore¹⁰

Voce di costo	Fonte	Aumento percentuale

⁹ <https://www.ismeamercati.it/dati-agroalimentare/indice-costi>

¹⁰ - GUERRA IN UCRAINA: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane. CREA, marzo 2022.

- LA CONGIUNTURA AGROALIMENTARE DEL SECONDO TRIMESTRE 2022: Anticipazioni e prospettive – REPORT AGRIMERCATI N. 3/2022 – ISMEA.

- Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022 - Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica Prof. Gian Carlo Blangiardo. Commissioni congiunte: V "Bilancio, tesoro e programmazione" della Camera deiDeputati - 5a "Bilancio" del Senato della Repubblica. ISTAT, aprile 2022.

- Conflitto Russia-Ucraina: il rialzo delle materie prime. ASSOLOMBARDIA, aprile 2022.

Fitosanitari/Fitosanitari biologici	ISMEA	3.78
Animali allevamento	ISMEA	8.8
Lavori conto terzi	ISMEA	41.95
Altri beni e servizi agricoli	ISMEA	2.9
Importazioni agroalimentari	ISMEA	30.0
Prezzi materie prime non energetiche	Banca Mondiale	20.0
Beni intermedi per l'agroalimentare	ISTAT	31.8
Quotazione acciaio	Assolombarda	217.0
Salari Fissi ed Avventizi	ISMEA	0.85
Materiali vari e piccoli apparecchi e attrezzi	ISMEA	3.3
Altri beni e servizi	ISMEA	3.2
Inflazione su base annua ad oggi	ISTAT	11.9
Valore medio		31.3

Tenuto conto di quanto riportato da tali studi di settore, si è ritenuto di valutare tale incremento “prudenzialmente” considerando, quale valore di riferimento per la metodologia di calcolo, il valore medio riscontrato in particolare dai risultati del succitato monitoraggio dell’ISMEA, arrotondato per difetto alla decina più prossima che quindi corrisponde al 20%.

6.5.6 Tipologia di impianti e principali costi

L'intero settore acquicolo è stato suddiviso in sette tipologie di impianti acquicoli e per ognuno di essi è stata valutata l'incidenza delle categorie dei costi selezionati utilizzando le fonti sopracitate dell’ISMEA e dell’EUMOFA. Le informazioni sono state attualizzate ed aggiornate rispetto l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo e contestualizzate mediante giudizi di esperti tecnici e scientifici degli specifici contesti produttivi. Le tipologie di impianti acquicoli utilizzati nell'analisi sono:

1. Avannotterie
2. Venericoltura
3. Miticoltura e Ostricoltura
4. Vallicoltura
5. Gabbie a mare
6. Impianti a terra specie acqua dolce
7. Impianti a terra specie marine

Per ciascuna tipologia di impianto è stata effettuata la valutazione dell'incidenza percentuale delle voci di costo interessate dagli aumenti, verificatisi a seguito della particolare congiuntura economica avutasi per effetto della guerra in Ucraina.

Le voci di costo valutate sono quelle di cui al comma 1,2,3 e 4 del paragrafo 6.5.

Di seguito una tabella di sintesi riportante per ciascuna tipologia di impianto il costo di produzione complessivo in €/ton e l'incidenza percentuale delle principali voci di costo.

Tabella 6.5: Incidenza percentuale dei costi di produzione di alcuni costi e costo di produzione totale in €/ton

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	Incidenza percentuale di alcune categorie sui costi di produzione					Costo di produzione AW in €/ton CP (nei caso di avannotti in mille pezzi)
		Costi energetici		Costi materie prime e sussidarie		Altro	
		Carburanti C	Energia E	Materiale plastico MP	Mangimi M	Altri costi	
1	Avannocoltura	0	15	0	55	30	120,00
2	Venericoltura	12	4	12	0	72	2.500,00
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	2	3	57	0	38	450,00
4	Vallicoltura	5	1	1	40	53	4.000,00
5	Gabbie in mare	4	1	10	40	45	6.500,00
6	Impianti a terra acqua dolce	6	15	1	55	23	3.800,00
7	Impianti a terra specie marine	8	15	1	45	31	7.000,00

6.5.7 Calcolo della compensazione per mese di attività

Di seguito si riporta la routine per il calcolo del valore dell'indennizzo in €/ton da erogare mensilmente a ciascuna delle tipologie di impianti indicate:

Indicato con

i i-esima tipologia di impianto $i=1, \dots, 7$

N numero di tipologie di impianto

C_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo del carburante dell'i-esima tipologia di impianto e VC_i il relativo valore in euro

E_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo dell'energia dell'i-esima tipologia di impianto e VE_i il relativo valore in euro

P_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo della plastica dell'i-esima tipologia di impianto e VP_i il relativo valore in euro

M_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo dei mangimi dell'i-esima tipologia di impianto e VM_i il relativo valore in euro

VAC_i la variazione in valore degli altri costi dell'i-esima tipologia di impianto

ΔPmC_i variazione costi di carburanti per i-esima tipologia di impianto

ΔPmE_i variazione costi di energia per i-esima tipologia di impianto

ΔPmP_i variazione costi materiali plastici per i-esima tipologia di impianto

ΔPmM_i variazione costi dei mangimi per i-esima tipologia di impianto

ΔVAC_i variazione altri costi per i-esima tipologia di impianto espresso come percentuale di incremento del costo delle altri voci di costo

$CPAW_i$ il costo di produzione medio AW espresso in €/ton dell'i-esima tipologia di impianto

Il valore VCM_i dell'indennizzo mensile in € per tonnellata (nel caso delle avannotterie € per 1000 avannotti) di prodotto da erogare ad una azienda della i-esima tipologia di impianto che ha prodotto nell'anno 2021 una produzione, espressa in tonnellate, pari a T è dato dalla seguente routine di calcolo:

Do 100 $i=1, \dots, 7$

$$VC_i = [(C_i * CPAW_i / 100) / PmCAW_i] * \Delta PmC_i$$

$$VE_i = [(E_i * CPAW_i / 100) / PmEAW_i] * \Delta PmE_i$$

$$VP_i = [(P_i * CPAW_i / 100) / PmPAW_i] * \Delta PmP_i$$

$$VM_i = [(M_i * CPAW_i / 100) / PmMAW_i] * \Delta PmM_i$$

$$VAC_i = [(100 - C_i - E_i - P_i - M_i) * CPAW_i / 100] * \Delta VAC_i$$

$$V_i = VC_i + VE_i + VP_i + VM_i + VAC_i$$

$$VCM_i = (V_i * T) / 12$$

100 continue

Il valore della compensazione **VCM_i** complessiva da erogare sarà pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la procedura indicata. A seguito del calcolo delle compensazioni per ogni mese e per tutti i richiedenti, se dovessero avanzare delle risorse non sufficienti a finanziare tutti i richiedenti, allo scopo di poter erogare una compensazione a tutti gli aventi diritto, si procederà come segue:

- indicato con *DR* (dotazione residua mensile), il valore della compensazione *VCM_i* per l'ultimo mese, sarà ridotta proporzionalmente e pertanto;
- indicato con *Kr* il coefficiente di riduzione proporzionale ed *IR* il fabbisogno finanziario mensile a coprire tutte le richieste selezionate, si ha che:

$$Kr = \frac{DR}{IR}$$

ove $Kr < 1$

e, pertanto

$$I = Kr * VCMi$$

Relativamente alle *start up* del settore la cui attività è iniziata nell'anno 2022, si procederà ad allineare il valore della compensazione ad aziende con caratteristiche dimensionali analoghe.

6.5.8 Calcolo del valore del coefficiente k per il settore dell'acquacoltura

- Carburante: per il calcolo dell'aumento dei costi di carburante sostenuto dalle imprese di acquacoltura sono stati utilizzati i dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle Analisi e statistiche energetiche e minerarie del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza. Nella procedura utilizzata sono stati considerati i seguenti periodi di riferimento:
 - Il prezzo medio calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 25 febbraio 2019 al 21 febbraio 2022 (**PmCAW**), precedente la data in cui si è verificato l'evento eccezionale (24 febbraio 2022) è pari a 0,561 euro/litri di gasolio
 - Il prezzo medio calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile ed in particolare il prezzo settimanale al 31 ottobre 2022 (**PmCPW**) è pari a 1,137 euro/litri.

La variazione del costo del carburante è data dalla seguente relazione:

$$\Delta PmC = 1.137 - 0.561 = 0.576 \text{ €/l}$$

- Energia elettrica: per il calcolo dell'aumento dei costi legati all'energia elettrica sono stati considerati i seguenti periodi di riferimento:
 - Il prezzo medio d'acquisto espresso in €/MWh (**PmEAW**) nel Mercato del Giorno Prima (MGP) registrato nell'anno 2021 pari a 125,46 €/MWh.
 - Il prezzo medio d'acquisto (**PmEPW**) nel periodo di riferimento dei mesi da marzo ad ottobre 2022 (non si è tenuto conto del mese di febbraio per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento per la prima settimana dall'inizio della guerra) pari a 341,65 €/MWh.

La variazione del costo di energia ΔPmE in aumento è data da:

$$\Delta PmE = 341.65 - 125.46 = 216.19 \text{ €/MWh}$$

- Materiale plastico: per la determinazione della variazione dei costi di produzione legati al materiale plastico:
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni dell'annualità 2021 (**PmPAW**) nel Mercato locale italiano pari a 1.760 €/ton.
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni delle quattro mensilità disponibili da marzo a giugno 2022 (**PmPPW**) nel Mercato locale italiano pari a 1.992 €/ton.

La variazione del costo del materiale plastico ΔPmP in aumento è data da:

$$\Delta PmP = 1.992 - 1.760 = 232 \text{ €/ton}$$

- Mangimi per allevamento: per il calcolo della variazione dei costi di produzione legati al mangime per allevamento:
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni dell'annualità 2021 (**PmMAW**) nel Mercato locale italiano pari a 1.650

€/ton

- Il prezzo medio stimato sulle quotazioni disponibili da marzo a settembre 2022 (**PmMPW**) nel Mercato locale italiano pari a 2.060 €/ton

La variazione del costo del costo del mangime ΔPmM in aumento è data da:

$$\Delta PmM = 2.060 - 1.650 = 410 \text{ €/ton}$$

- Mangimi per avannotti: per il calcolo della variazione dei costi di produzione legati al mangime per avannotti:
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazione dell'annualità 2021 (**PmMAW**) nel Mercato locale italiano pari a 3.750 €/ton
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni disponibili da marzo a settembre 2022 (**PmMPW**) nel Mercato locale italiano pari a 4.650 €/ton

La variazione del costo del costo del mangime per avannotterie ΔPmM in aumento è data da:

$$\Delta PmM = 4.650 - 3.750 = 900 \text{ €/ton}$$

Di seguito una tabella dell'aumento di alcune voci di costo per il settore dell'acquacoltura a seguito del verificarsi della guerra in Ucraina.

Tabella 6.6: Incremento in euro dei costi di produzione a seguito del conflitto bellico in Ucraina

TIPOLOGIA DI COSTI	DENOMINAZIONE COSTI	VALORE €	UNITA' DI MISURA
<i>Carburante</i>	ΔPmC	576	€/1.000 l
<i>Energia elettrica</i>	ΔPmE	216,19	€/MVH
<i>Plastica</i>	ΔPmP	232	€/ton
<i>Mangimi</i>	ΔPmM	410	€/ton
<i>Mangimi per avannotti</i>	ΔPmM	900	€/ton

In aggiunta all'incremento dei costi di cui alla precedente tabella è stato considerato un incremento del 20% per tutte le tipologie di impianti e del 45% per gli allevamenti di mitili, del valore ottenuto quale differenza tra il costo di produzione totale e la somma dei costi relativi al carburante, all'energia elettrica alla plastica ed ai mangimi.

Incrociando i dati della tabella 6.5 e quelli della tabella 6.6 mediante la routine di calcolo illustrata al precedente paragrafo 6.5.7 si ottiene il valore dell'indennizzo per tonnellata di prodotto da valutare sui dati di bilancio per l'anno 2021 e per ogni tipologia di impianto.

Tabella 6.7: Valori annuali e mensile dell'indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	Valore € annuale dell'indennizzo per ciascuna voce di costo					Valore annuale dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti	K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti
		Costi energetici		Costi materie prime e sussidiarie		Altro		
		<i>Carburanti C</i>	<i>Energia E</i>	<i>Materiale plastico MP</i>	<i>Mangimi M</i>			
1	Avannotti	0,00	31,02	0,00	15,84	7,20	54,06	4,50
2	Venericoltura	96,94	172,32	39,55	0,00	360,00	668,80	55,73
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	2,91	23,26	33,81	0,00	76,95	136,93	11,41
4	Vallicoltura	64,63	68,93	5,27	397,58	424,00	960,40	80,03
5	Gabbie in mare	84,02	112,01	85,68	646,06	585,00	1.512,76	126,06
6	Impianti a terra acqua dolce	73,68	982,21	5,01	519,33	174,80	1.755,03	146,25
7	Impianti a terra specie marine	180,96	1.809,34	9,23	782,73	434,00	3.216,25	268,02

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 6.7 la compensazione

complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impiantogestita, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione, quale somma delle produzioni di tutte delle tipologie di impianti per i quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetto di richiesta di compensazione.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile a nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 6.7 della metodologia di calcolo, ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k , derivante dalla media dei valori di k delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.